La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile
ISSN 2281-8693
Pubblicazione del 21.6.2013

Notificazioni ed irreperibilità relativa: l'Agente Postale deve menzionare tutto nell'avviso di ricevimento, altrimenti la notifica non è corretta

Nota all'ordinanza della Cassazione Civile, sez. VI n° 13278 del 28/05/2013

Contributo di **Elisa Ghizzi**

Il fatto

Il ricorrente impugnava una cartella di pagamento emessa sulla base di provvedimento di irrogazione di sanzioni, basando il proprio gravame sulla violazione di legge ed in particolare sull'irregolarità della notifica dell'atto e sulla mancata osservanza degli adempimenti richiesti dalla legge.
Il tribunale di primo grado respingeva il gravame e della questione veniva investita la Corte di Cassazione.
In particolare il ricorrente asseriva che l'atto non risultava essergli pervenuto a causa di carenze di notifica che si sostanziavano:
- nell'errore dell'Ufficio, consistente nell'avere indicato non correttamente l'indirizzo del destinatario, omettendo di inserire il numero civico;
- nel vizio del procedimento notificatorio, derivante dal fatto che non risultava annotato neppure dall'agente postale, il numero civico dello stabile ove si era concretamente introdotto e nel quale aveva eseguito la notifica;

La Suprema Corte accoglieva il ricorso in considerazione dei principi generali enunciati dalla Corte Costituzionale con le Sentenze n° 03/2010 e n° 258/2012 nonché da altre pronunce della Corte di Cassazione che avevano affermato che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale e di irreperibilità relativa, le modalità di notifica devono essere rigorosamente osservate e menzionate nell'avviso di ricevimento, mentre laddove dall'annotazione dell'agente postale non se ne possa ricavare l'avvenuto espletamento di tutte le formalità prescritte dalla legge, ed in particolare il luogo di immissione dell'avviso, la notifica non può ritenersi correttamente effettuata.

Il commento

Ove la notificazione non possa essere effettuata per irreperibilità del destinatario, è possibile distinguere due diverse situazioni dalle quali discenda l'impossibilità di consegnare l'atto e segnatamente è possibile distinguere l'irreperibilità in relativa e assoluta.
Per irreperibilità relativa si intende la situazione nella quale si conosce la residenza o il domicilio del destinatario della notificazione ma lo stesso sia

La Nuova Procedura Civile

momentaneamente assente nel momento della consegna, non vi si trovino persone abilitate a ricevere l'atto, non risultando dunque possibile la notificazione.
La cosiddetta irreperibilità assoluta consiste nella situazione in cui l'indirizzo del destinatario, malgrado le ricerche, sia del tutto sconosciuto, nel qual caso la legge prescrive le modalità attraverso le quali la notifica si intende perfezionata, nonostante l'atto non pervenga a conoscenza dell'interessato.
Le modalità di notifica per tali situazioni sono dettagliatamente enunciate, per gli atti processuali in generale, dagli artt. 140 e 143 c.p.c., mentre nel caso in cui si tratti di una cartella di pagamento, trovano applicazione gli artt. 26 terzo comma del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 602, intitolato "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi" con richiamo alla disciplina prevista dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 600, "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi".
Per quanto riguarda la notificazione in caso di irreperibilità relativa, l'art. 140 c.p.c., sotto la rubrica "Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia" prevede che l'ufficiale giudiziario depositi la copia da notificare nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affligga avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta di abitazione o dell'ufficio o azienda del destinatario e gliene dia notizia tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel caso in cui l'indirizzo del destinatario sia ignoto, la norma di riferimento è costituita dall'art. 143 c.p.c.. In questo caso l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario. Se non è noto neppure quest'ultimo dato viene effettuata la consegna di una copia nei confronti del pubblico ministero.
Per quanto riguarda la notifica delle cartelle di pagamento, l'art. 26 del Decreto Presidenziale n° 602 effettua un richiamo, per quanto riguarda le modalità di notifica, all'art. 60 rende operative, grazie al rinvio al dato codicistico, le norme stabilite dagli artt. 137 e ss. c.p.c. con alcune modifiche, riguardanti esclusivamente le decorrenze temporali dei termini sulle quali la Corte Costituzionale è intervenuta, con l'abrogazione del 3° comma dell'art. 26 del D.P.R. n° 602, ad arginare le ingiustificate disparità di trattamento rispetto alla disciplina della notificazione degli avvisi di accertamento.
Per quanto riguarda gli adempimenti richiesti ai fini della regolare notificazione della cartella esattoriale, la più recente giurisprudenza ha aderito alla corrente interpretativa più restrittiva, che ha propeso per riconoscere una particolare tutela al destinatario dell'atto, sia che si tratti di atto di accertamento, sia nel caso di cartelle esattoriali, essendo stata dichiarata ingiustificata qualsivoglia disparità di trattamento in funzione della tipologia di atto da notificare (Corte Cost. sent. 258/2012)
Nel caso in cui la notificazione avvenga a mezzo posta, le modalità di notifica devono essere scrupolosamente riportate nell'avviso di ricevimento, con la menzione di tutte le formalità eseguite dall'ufficiale postale, dell'eventuale deposito del plico e dei motivi che hanno determinato l'impossibilità di consegnare l'atto al destinatario della cartella di pagamento.
Tale dettagliato rapporto di attività, seppur non richiesto esplicitamente dalla legge, è prescritto dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte, che ha optato per ritenere nulla la notificazione che non attesti dettagliatamente le operazioni effettuate.

La Nuova Procedura Civile

L’ordinanza di cui in oggetto giunge a confermare tale indirizzo interpretativo, e nel richiamare i principi enunciati dalle precedenti, condivise pronunce, precisa che in ogni caso, la sola annotazione da parte dell’agente postale, dell’impossibilità di notificazione, non è sufficiente ai fini della prova dell’avvenuto svolgimento di tutte le formalità richieste dalla legge.
Laddove, come nel caso di specie, l’avviso di ricevimento presenti delle lacune che facciano intendere il mancato espletamento delle formalità, la notifica non può dirsi correttamente effettuata.

La Nuova Procedura Civile